



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione civile

Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali

*Al Presidente dell'Ordine Avvocati di Massa Carrara
Al Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara
A tutti i professionisti incaricati della gestione di procedure assegnate allo scrivente G.D.*

IL G.D.,

sentito il Presidente del Tribunale;

sentito il Presidente del locale ODCEC;

In conformità al provvedimento del Presidente del Tribunale di Massa del 15.03.2020 e nel rispetto dell'art. 2 (in particolare, del comma 2, lett. f), g) h) di tale articolo) del D.L. 08.03.2020 n. 11 (inerente alle "Misure Straordinarie ed Urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'Attività Giudiziaria") e dell'art. 83 (in particolare del comma 3 e del comma 7, lett. f), g), h) di tale articolo) del D.L. 17.03.2020 n. 18, (recante previsioni relative alle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19"), convertito in L. n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità al recente Provvedimento Organizzativo Presidenziale ed al Protocollo stipulato dal Tribunale di Massa e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in tema di gestione delle udienze ed in generale dell'attività giudiziaria nei procedimenti civili nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19

Accertato che, a causa dell'art. 54 ter introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 (e della conseguente notevole riduzione temporanea dell'attività), l'assistenza tecnica agli esperimenti di vendita non potrà che essere limitata ad un numero estremamente ridotto di ore (e dunque di esperimenti);

ritenuto conseguentemente conforme a principi razionali di migliore allocazione delle risorse privilegiare gli esperimenti a più alta probabilità di esito positivo nel mese di Luglio 2020;

DISPONE QUANTO SEGUE

Allo stato attuale, nelle procedure concorsuali assegnate allo scrivente possono riprendere solamente le vendite giudiziarie telematiche ove l'ausiliario o l'incaricato diretto del giudice (curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziario o altro) dichiara, sotto la propria responsabilità, nella relativa istanza, che sussistono concreti e specifici elementi, oggettivamente riscontrabili, tali da attestare l'elevata probabilità di esito positivo degli esperimenti di vendita già fissati o da fissare per il mese di Luglio 2020 (ossia fino al giorno precedente l'inizio della sospensione feriale dei termini processuali), per il mese di Settembre 2020 (ossia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno della sospensione feriale) e per il mese di Ottobre 2020.

Nel caso in cui tali elementi emergano in procedure ove le operazioni di vendita siano regolate da provvedimenti che prevedano esperimenti di vendita non telematici (o non interamente telematici) l'ausiliario formulerà specifica, motivata e dettagliata istanza affinché il G.D. valuti la possibilità giuridica e l'opportunità pratica della revoca/modifica di tali provvedimenti sostituendoli con provvedimenti che prevedano esperimenti di vendita interamente telematici.

Al fine della tutela della salute nell'aula del Palazzo di Giustizia attrezzata per le vendite forzate, si invitano tutti gli operatori coinvolti ad adottare le opportune cautele in conformità alle norme vigenti e a criteri di massima diligenza.

Per tutte le altre procedure assegnate allo scrivente deve intendersi prorogato fino al 30.10.2020 compreso il provvedimento deliberato in data 15.04.2020, salve diverse valutazioni adottate o da adottarsi per singoli e specifici casi eccezionali, fermo restando che si rinvia alle leggi e ai decreti governativi attuativi per ogni sospensione di termini o di attività negli stessi prevista e diversamente disciplinata o prorogata.

Resta salva la possibilità, da parte di questo Ufficio, di aggiornamento, specificazione, modifica o sostituzione di questo provvedimento organizzativo sulla base della evoluzione della complessiva situazione normativa e fattuale.

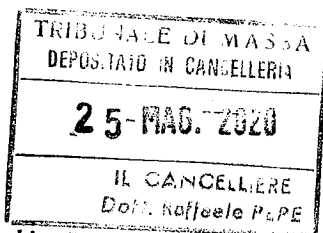
Il professionista direttamente incaricato dal G.D. della gestione della procedura concorsuale il quale abbia sub-delegato le operazioni di vendita ad altro professionista comunicherà

immediatamente il presente provvedimento al professionista da lui sub-delegato, vigilando sulla attuazione dello stesso.

Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure assegnate allo scrivente G.D. e, in occasione della prossima relazione o istanza, sarà inserito nel fascicolo telematico a cura del professionista incaricato della singola procedura il quale riferirà per iscritto anche sulla attuazione di tale provvedimento.

Si comunichi

Massa, 25/05/2020.



Il G.D.
Alessandro Pellegrini